

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 14/2019;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 27/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 140592, con la quale la Sig.ra Di Stefano Silvana nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 22/09/2020 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 143710 del 13/12/2019 con la quale è stato comunicato al Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana che la Sig.ra Di Stefano Silvana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52, comma 5, della l.r. n.9/2015 e che la stessa avrebbe maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 24/06/2020 con uscita dal servizio a decorrere dal 01/10/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2391 del 22/01/2020 con la quale il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Di Stefano Silvana, ha comunicato quale data di cessazione dal servizio della dipendente il 01/10/2020;
- VISTA la nota prot. n. 58614 del 02/07/2020 con la quale si comunica alla Sig.ra Di Stefano Silvana che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/10/2020;
- VISTO il D.A. n. 2208/IV del 04/06/1985 – registrato alla Corte dei conti il 15/06/1985, reg. n. 06, fgl. n. 218 - con il quale, tra gli altri, la Sig.ra Di Stefano Silvana, a decorrere dal 04/06/1985, è stata nominata alla qualifica di dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione di cui all'art. 8 della tabella "B" della l.r. n. 145/80, così come modificata dall'art. 11 della l.r. n. 76/82, assumendo effettivo servizio il 10/07/1985;
- VISTO il D.D.G. n. 02945 del 17/03/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione al n. 1827 il 06/04/2004 - con il quale la Sig.ra Di Stefano Silvana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C6 - Istruttore" a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO il D.D.S. n. 000302 del 31/01/2019 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 20/02/2019 al n. 176 – con il quale, in favore della Sig.ra Di Stefano Silvana, sono stati ricongiunti e computati utili ai fini del trattamento di quiescenza complessivi mesi 6;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Di Stefano Silvana, alla data del 30/09/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/07/1985 al 30/09/2020	35	2	21
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 000302/2019)	0	6	0
Totale	35	8	21

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/10/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Di Stefano Silvana nata a ■ il ■, categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 25 AGO. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia